

GIURISPRUDENZA

Codice RV: 668889/1

Massima ufficiale

Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) - Diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto) - Pubblicazione diritto d'autore - Prima pubblicazione - Presentazione dell'opera a mostre e musei aperti al pubblico - Modalità idonea - Fondamento.

In tema di diritto d'autore, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 633 del 1941, la prima pubblicazione dell'opera artistica, tramite la sua utilizzazione economica, non coincide necessariamente con la cessione onerosa a terzi dell'opera stessa, potendosi realizzare anche con altre diverse modalità, attraverso le quali l'autore manifesta la sua volontà di assumere la paternità del manufatto e di immetterlo nel circuito artistico, come la presentazione a mostre e musei aperti alla partecipazione del pubblico.

GIURISPRUDENZA

Data udienza 6 luglio 2023

Integrale

Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) - Diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto) - Pubblicazione diritto d'autore - Prima pubblicazione - Presentazione dell'opera a mostre e musei aperti al pubblico - Modalità idonea - Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.

SCOTTI Umberto L. C. G. - Presidente Dott.

CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo - Consigliere Dott.

VALENTINO Daniela - Consigliere Dott.

AMATORE Roberto - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1507-2022 r.g. proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS), identificativo fiscale (social security number) (OMISSIS), residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. (OMISSIS), iscritto all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alle Giurisdizioni Superiori, con Studio in (OMISSIS), con domicilio telematico eletto presso il suddetto indirizzo di posta elettronica ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., comma 2, giusta procura speciale munita di autentica notarile in data (OMISSIS) e apostillata in data (OMISSIS) conferita con atto separato e congiunto materialmente in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. (OMISSIS), iscritto nello speciale Albo degli Avvocati Cassazionisti dal (OMISSIS), giusta procura speciale rilasciata in data (OMISSIS) in calce al controricorso, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec indicato in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3128/2021 resa dalla Corte di Appello di Milano, Sezione Prima Civile, in data 14 ottobre 2021 a definizione del procedimento recante R.G. n. 4400/2019, pubblicata in data 28 ottobre 2021, notificata telematicamente in data 29 ottobre 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/7/2023 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

CHE:

1. Nel 2016 (OMISSIS) chiese al Tribunale di Milano la condanna di (OMISSIS), di (OMISSIS) Jr. e della (OMISSIS) LLC al risarcimento di danni, non indicati e da liquidarsi separatamente, in relazione all'impossibilit  di collocare sul mercato, per fatto e colpa dei convenuti, un manufatto denominato "(OMISSIS)", attribuito all'artista (OMISSIS) e acquistato nel (OMISSIS) da una societ  che, a sua volta, l'aveva acquistata da altra societ  che se l'era aggiudicato a un'asta di oggetti non reclamati in giacenza da due anni presso la dogana di Milano. La domanda di risarcimento era stata preceduta dalla domanda incidentale di accertare e dichiarare che la scultura in porcellana fosse "stata edita e comunque (fosse) un autorizzato ed autentico artwork del signor (OMISSIS) di (OMISSIS) dal medesimo firmato ed approvato".

2. In particolare, l'attore - dopo aver riferito di passati tentativi (nel 1997, 2007 e 2009) di collocare la porcellana sul mercato non andati a buon fine per aver il (OMISSIS) negato di averla mai autorizzata e approvata - aveva esposto che, sul finire del 2014, egli aveva nuovamente offerto in vendita tale esemplare - presentandola quale opera autentica di (OMISSIS), esposta in occasione della mostra

(OMISSIS), tenuta dall'artista presso la galleria (OMISSIS) nel novembre 1988 - alla galleria (OMISSIS) di (OMISSIS), che aveva anche formulato un'offerta d'acquisto per Euro 1.600.000,00.

3. Dopo la formulazione dell'offerta, (OMISSIS) chiedeva altresì di verificare se si trattasse effettivamente di un'opera autentica edita dall'artista e da questi autorizzata. Alla richiesta di (OMISSIS) rispondeva per email (OMISSIS) in data 2 dicembre 2014 nei seguenti termini: "(...) Siamo a conoscenza di questo oggetto. Si tratta di un prototipo insoddisfacente che avrebbe dovuto essere distrutto e quindi non è un'opera autorizzata o autentica di (OMISSIS). Di quanto precede abbiamo già dato formale comunicazione in passato al sig. (OMISSIS)".

4. Nel costituirsi in giudizio, i convenuti ecceperono il difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS) e della (OMISSIS) LLC, chiedendo peraltro il rigetto della domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione e, in ogni caso, per infondatezza della medesima e per aver il (OMISSIS) stesso determinato il preteso pregiudizio ex articolo 1227 c.c., comma 2, ed avanzando inoltre richiesta che la domanda incidentale di accertamento circa l'autenticità del manufatto fosse dichiarata inammissibile e/o comunque rigettata, tra l'altro in quanto avente ad oggetto un fatto (la qualità artistica del bene e l'intervenuta approvazione e autorizzazione della ceramica da parte dell'artista vivente) non scrutinabile in via giudiziale. Nel merito, confermarono la natura di prototipo imperfetto non approvato e non autorizzato dal (OMISSIS) della ceramica in possesso del (OMISSIS), la quale sarebbe stata esposta a soli fini dimostrativi a (OMISSIS) e con l'indicazione al gallerista di non autorizzarne la vendita.

6. Il solo (OMISSIS) spiego' domanda riconvenzionale con la quale invoco' la concessione di rimedi obbligatori e reali diretti a conseguire il risarcimento di danni per l'illecita circolazione della porcellana immessa sul mercato, senza alcuna consapevolezza e autorizzazione dell'artista e presentata abusivamente dal (OMISSIS) al mercato quale opera autentica, approvata e autorizzata, nonché la consegna o la distruzione del manufatto, "dichiarato" che il manufatto "(OMISSIS)", nella disponibilità del (OMISSIS), non era stato riconosciuto dall'artista, quale propria opera autorizzata e approvata.

7. Con la sentenza n. 9983/2019, pubblicata il 5 novembre 2019, il Tribunale di Milano dichiarò prescritte le domande proposte dall'attore (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e rigetto' le domande proposte dall'attore nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) LLC ed anche le domande riconvenzionali proposte da (OMISSIS) nei confronti dell'attore.

8. Contro la sentenza di primo grado proponeva appello principale il (OMISSIS), articolato in cinque motivi mediante i quali: i) si denunciava l'illegittimità dell'incidente accertativo compiuto dal Tribunale in quanto non sollecitato dal (OMISSIS) (anzi ritenuto da questo inammissibile), avente ad oggetto un fatto e non un diritto, in spregio al diritto personale e insindacabile dell'artista di (non) riconoscere, (non) autorizzare e (non) immettere sul mercato una propria creazione, con violazione - tra gli altri - degli articoli 99 e 112 c.p.c.; ii) si lamentava altresì l'errata applicazione al caso della L. 22 aprile 1941, n. 633, articoli 20, 22 e 142, (di seguito "legge sul diritto d'autore" o "L.A."), in quanto attinenti alla diversa fattispecie, qui non ricorrente, di opere previamente autorizzate, approvate e pubblicate nelle forme di legge dall'artista e successivamente ripudiate per ragioni morali; iii) si denunciava altresì l'omessa istruttoria su punti ritenuti dal Tribunale decisivi della controversia (il

cui espletamento avrebbe condotto il Tribunale ad opposte statuizioni), nonche' l'errata e/o parziale valutazione delle risultanze istruttorie, con conseguente violazione degli articoli 115, c.p.c. e articolo 111 Cost.; iv) la decisione era altresì censurata per omessa pronuncia sulla domanda incidentale di accertamento circa l'autenticità della porcellana formulata dal (OMISSIS) (che avrebbe richiesto una declaratoria di inammissibilità), v) e per omessa pronuncia sulle domande n. 5), 8) e 9) di parte convenuta, con violazione dell'articolo 112 c.p.c. e nullità parziale della sentenza ex articolo 161 c.p.c.

9. Il (OMISSIS) insisteva, così, nell'atto di appello, per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.

10. Il (OMISSIS) si costituiva in giudizio tempestivamente con comparsa di costituzione nella quale continuava a rivendicare che "(OMISSIS)", in proprio possesso, sarebbe stata un'autentica, approvata e autorizzata opera del (OMISSIS); spiegava altresì appello incidentale con riferimento al capo di sentenza che aveva dichiarato prescritte le proprie pretese risarcitorie, in relazione al quale il (OMISSIS) eccepiva, invece, la tardività (oltre che l'infondatezza per le ragioni tutte illustrate in primo grado) in quanto appello incidentale tardivo autonomo, incidente su capo di sentenza non gravato in via principale e l'interesse alla cui impugnazione non derivava dal gravame principale, l'accoglimento del quale non avrebbe aggravato, poi, l'assetto inizialmente accettato dal (OMISSIS) (e cioè la statuizione sull'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria).

11. Con sentenza n. 3128/2021, pubblicata in data 28 ottobre 2021 e notificata dal (OMISSIS) al (OMISSIS) in data 29 ottobre 2021, qui oggetto di ricorso per cassazione, la Corte di appello di Milano, respingeva l'appello principale proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 9983/2019, che, perciò confermava; in accoglimento invece dell'appello incidentale proposto da (OMISSIS) - accertato e dichiarato che l'esemplare della scultura in porcellana denominata "(OMISSIS)", contrassegnato con il numero 2/3 in proprietà del signor (OMISSIS), era uno degli esemplari in cui tale scultura era stata edita e comunque un autorizzato ed autentico "artwork" di (OMISSIS) di (OMISSIS) dal medesimo firmato ed approvato - condannava (OMISSIS) al risarcimento del danno in favore di (OMISSIS), da liquidarsi in separato giudizio; condannava inoltre (OMISSIS) alla rifusione delle spese di lite in favore di (OMISSIS), liquidate per il primo grado in complessivi Euro 36.145,00, e, per il grado di appello, in complessivi Euro 22.917,00, oltre accessori.

12. La Corte di merito ha rilevato - per quanto ancora qui di interesse - che i primi quattro motivi di appello, sopra ricordati, erano infondati, in quanto: a) non vi era il denunciato vizio di ultrapetizione, trattandosi, quella oggetto di denuncia, di mera qualificazione giuridica dell'accertamento incidentale "di cui a punto n. 6 delle conclusioni in primo grado", che all'evidenza costituiva l'antecedente logico-giuridico di tutte le domande svolte in via riconvenzionale dal convenuto (OMISSIS) e, quale presupposto indispensabile, doveva essere esaminato per primo; b) tale accertamento incidentale era contenuto nell'inciso "...dichiarato che il prototipo denominato "(OMISSIS)" del quale parte attrice si dichiara proprietaria non è riconosciuto come opera autentica dal sig. (OMISSIS)", e correttamente, il primo giudice ne aveva apprezzato significato letterale e portata; c) si tratterebbe, peraltro, di accertamento incidentale speculare a quello posto dal (OMISSIS) a premessa della domanda di condanna al risarcimento del danno, svolta in primo grado, a contenuto negativo quello sollecitato dal

(OMISSIS), a contenuto positivo, per contro, quello del (OMISSIS); d) se era pur vero, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28821/17), che l'azione di accertamento non poteva, di regola, avere ad oggetto una mera situazione di fatto, era anche vero che tale accertamento sarebbe ben possibile laddove tendesse "all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale"; e) nel caso concreto, l'accertamento sollecitato dal (OMISSIS) - attinente al fatto che l'esemplare della scultura in parola, contrassegnato dal numero 2/3, in possesso dello stesso (OMISSIS), era "uno degli esemplari in cui tale scultura (era) stata edita e comunque un autorizzato ed autentico artwork del signor (OMISSIS), dal medesimo firmato ed approvato" - tendeva, infatti, all'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno, derivato, in tesi, dall'illecito disconoscimento dell'esemplare anzidetto, come artwork o approved artwork, posto in essere dal (OMISSIS) dopo che l'esemplare in parola era stato posto in circolazione col consenso dell'artista; f) parimenti, l'accertamento sollecitato dal (OMISSIS), di segno opposto, tendeva, in ultimo, all'accoglimento delle domande riconvenzionali svolte in prima cura e poi riproposte in appello, laddove, in particolare, tali domande miravano, anzitutto, al conseguimento della distruzione immediata dell'esemplare in parola e all'aggiudicazione al (OMISSIS) dell'esemplare stesso, ed al divieto di sua immissione in commercio e, comunque, al ritiro dello stesso dalla circolazione, quale opera artistica riferibile al (OMISSIS); g) la pronuncia di merito alla stessa riconvenzionale - se, appunto, l'artista fosse ancora titolare del diritto di disconoscere l'opera in questione, in relazione al disposto dell'articolo 20 L.A., quale presupposto per il valido esercizio dei diritti di cui alla L.A., qui azionati - aveva visto il primo giudice rispondere in modo difforme dall'appellante, ponendo a fondamento del proprio decisum il fatto che l'esemplare in questione era risultato, in esito ad istruttoria, essere stato realizzato dal laboratorio (OMISSIS), su incarico del (OMISSIS), e posto in circolazione nella consapevolezza del (OMISSIS), che avrebbe potuto subito agevolmente impedirla, trattenendo per sé il possesso dell'esemplare ovvero distruggendolo; h) nel caso concreto, tuttavia, l'opera in questione risultava essere un esemplare regolarmente pubblicato, ex articolo 12 L.A., e non illecitamente diffuso, né validamente disconosciuto, ex articoli 20, 142 L.A., così come aveva ritenuto il primo giudice (cfr. deposizione del teste (OMISSIS)); i) dall'istruttoria era dunque emerso che era possibile riferire al (OMISSIS) la paternità dell'esemplare dell'opera in possesso del (OMISSIS) ed il consenso tacito dell'artista, per fatti concludenti, alla circolazione del detto esemplare, attraverso la pubblicazione mediante esposizione dell'esemplare alla mostra di (OMISSIS) e, da lì, all'immissione sul mercato; l) costituiva, senz'altro, esaurimento della privativa prevista dall'articolo 12 L.A. in favore del suo autore, quale prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione, così realizzato il giusto bilanciamento tra diritti dell'autore dell'opera e tutela della libertà e della certezza dei traffici e dell'affidamento del terzo di buona fede; m) quanto, poi, alle istanze istruttorie, si trattava di capitoli per prova orale quasi tutti irrilevanti, se correlati ai rilievi svolti in prima cura, l'unico capitolo astrattamente rilevante avrebbe potuto essere quello sub A.9 - ove si leggeva che (OMISSIS) selezionò "un esemplare scultoreo imperfetto dei serpenti",

12.1. La Corte territoriale ha inoltre evidenziato che il quinto motivo di gravame - attinente ad omessa pronuncia del Tribunale su domanda incidentale svolta dalla controparte (OMISSIS) (appello, par. V, pag.36-38) - era all'evidenza inammissibile, per difetto di interesse del (OMISSIS) ad impugnare sul punto, anche tenuto conto dei rilievi svolti a sostegno del rigetto dei primi quattro motivi di censura.

12.2. Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale riproposta in appello, l'esame di merito della stessa rimaneva assorbito - ha evidenziato ancora la Corte lombarda - dal rigetto dei motivi di gravame.

12.3. Con riferimento alla domanda risarcitoria attorea, svolta ex articolo 2043 c.c., la Corte di appello ha ricordato che il primo giudice aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, sul rilievo per cui "il diniego opposto dal (OMISSIS) alla richiesta del (OMISSIS) di riconoscimento dell'opera risale al 1997 e si (era) sin da allora obiettato in modo certo nei confronti dell'odierno attore" e che la prescrizione quinquennale dell'azione aquiliana aveva preso, perciò, a decorrere dal 1997, "quando (OMISSIS) (aveva) appreso del diniego opposto da (OMISSIS)": ha sempre ricordato che, secondo il Tribunale, si trattava di illecito istantaneo, non permanente, posto in essere con una condotta - appunto, il diniego al riconoscimento dell'opera come propria, manifestato dal (OMISSIS) nel 1997, da subito chiaramente percepito dal (OMISSIS) come tale - "immediatamente generativa del danno consistente nell'impossibilità di collocare sul mercato l'opera come autentica, con le conseguenze sul piano economico che ne discend(evano)"; ha evidenziato che, sempre secondo il giudice di prime cure, nel tempo successivo "non si (era) registrata alcuna condotta del (OMISSIS) caratterizzata - sotto alcun profilo - da elementi di diversità rispetto alla prima condotta di cui si predica(va) l'illiceità": (OMISSIS), quando sollecitato, (aveva) semplicemente e sempre ribadito il rifiuto di riconoscere l'opera" e poiché l'illecito in parola era "... istantaneo, non permanente", "il danno che ne deriva(va) (era) sempre quello che consegu(iva) all'impossibilità di far circolare l'opera come autentica" e che il (OMISSIS) non avrebbe potuto sollecitare la ripetizione della medesima manifestazione della volontà del danneggiante "al fine di qualificarla come condotta nuova ed autonoma, in modo da individuare un diverso e più prossimo momento di decorrenza della prescrizione"; ha ritenuto la Corte che l'appello incidentale così proposto fosse in primo luogo tempestivo, ex articolo 334 c.p.c., quale impugnazione incidentale tardiva (ex multis, Cass. n. 14094/2020), e, altresì, fondato nel merito; ha evidenziato che, nel caso in esame, si discuteva, in tesi, di illecito istantaneo, poiché la condotta consistente nel rifiuto di elevare l'esemplare in possesso del (OMISSIS) ad opera approvata e autorizzata era azione che si esauriva in un lasso di tempo definito, dato dalla dichiarazione negativa, pur ove si fosse ritenuto permanere nel tempo il relativo effetto, cioè l'impossibilità di far circolare l'opera come autentica; ha osservato che, perciò detto, il dies a quo era da individuarsi nel compimento dell'atto istantaneo medesimo; ha rilevato che il fatto che (OMISSIS) avesse reiterato, ogni volta che ne fosse stato richiesto, il medesimo rifiuto di riconoscimento dell'opera, come autorizzata dall'artista, a circolare in pubblico, comportava che ciascun rifiuto fosse dotato di propria attitudine offensiva, potendo, cioè, cagionare un danno ulteriore, con la conseguenza che la prescrizione dell'azione risarcitoria, per l'ulteriore danno inerente a ciascun ulteriore episodio di rifiuto, dovesse farsi decorrere dalla data del verificarsi di ciascun rifiuto (così richiamando, Cass. n. 43/1988); ha dunque concluso nel senso che, in relazione all'opera "(OMISSIS)", in possesso del (OMISSIS), il rifiuto opposto da (OMISSIS) al gallerista (OMISSIS) aveva prodotto un ulteriore danno, da lucro cessante, in capo al (OMISSIS), così come ogni ulteriore rifiuto opposto ad altro aspirante acquirente dell'esemplare in parola sarebbe stato idoneo alla produzione di un ulteriore e distinto danno risarcibile.

12.4. In punto spese di lite, la Corte di appello, avuto riguardo all'esito della lite, ha ritenuto che trovasse applicazione la regola della piena soccombenza dell'appellante principale (OMISSIS), ex articolo 91 c.p.c., per ambo i gradi di giudizio, con liquidazione secondo criteri di cui a Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia - che non poteva essere definito indeterminabile (in tal senso, Cass. n. 11095/16) e doveva essere perciò determinato ex actis, in relazione all'allegazione di parte appellante incidentale circa la concreta possibilità di vendere l'esemplare al prezzo di Euro 1.600.000,00 - secondo valori medi, per la media complessiva delle questioni trattate.

2. La sentenza, pubblicata il 28 ottobre 2021, è stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, cui (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. Va esaminata per prima l'eccezione di inammissibilità del ricorso.

Il controricorrente ha infatti dedotto, nel suo controricorso, che il ricorrente aveva rilasciato la procura speciale al proprio difensore negli Stati Uniti d'America e che detta procura era stata correttamente munita di apostille e sarebbe stata autenticata da un pubblico ufficiale statunitense.

Tuttavia, la parte relativa alle attività certificative - osserva ancora il controricorrente - non sarebbe stata tradotta in lingua italiana e ciò avrebbe determinato la nullità della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Evidenzia ancora il controricorrente che non sarebbe neanche invocabile l'articolo 182 c.p.c., essendo noto come detta norma non si applichi al giudizio di cassazione ex articolo 360 c.p.c., dovendo la procura speciale avere tutti i requisiti prescritti prima che avvenga la notifica del ricorso o almeno contestualmente.

1.1. L'eccezione è in realtà infondata (v. anche nello stesso senso Cass. n. 192/2022).

È stato infatti osservato nel precedente da ultimo ricordato che, in base al disposto della L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 12 a tenore del quale il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, la procura alle liti utilizzata in un giudizio celebrato nel nostro Stato, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale.

In tali evenienze, la validità del mandato deve essere pertanto riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci (Cass. n. 192/2022, cit. supra). Occorre tuttavia che il diritto straniero conosca, quantomeno, gli istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, quanto alla scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo

accertamento dell'identità del sottoscrittore (Cass. sez. un., ord. 13 febbraio 2008, n. 3410; Cass. 14 novembre 2008, n. 27282; Cass. 19 luglio 2018, n. 19321).

Secondo la Convenzione dell'Aja - riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (convenzione conclusa il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253) ed applicabile agli atti pubblici (così come definiti dall'articolo 1 come quelli redatti sul territorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio di un altro Stato contraente) - "Ciascuno Stato contraente dispensa dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione e che devono essere prodotti sul suo territorio..." (articolo 2).

Per l'articolo 3 della Convenzione, "L'unica formalità che possa essere richiesta per attestare l'autenticità della firma, la qualifica della persona che ha sottoscritto l'atto e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo apposto a questo atto, e' l'apposizione dell'apostille di cui all'articolo 4, rilasciata dall'autorità competente dello Stato dal quale emana il documento".

Secondo l'articolo 5, poi, "L'apostille e' apposta su richiesta del firmatario o del portatore dell'atto. Debitamente compilata, essa attesta l'autenticità della firma, la qualifica della persona che ha sottoscritto l'atto e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo apposto a questo atto. La firma, il sigillo o il bollo che figurano sull'apostille sono dispensati da qualsiasi attestazione".

Va aggiunto che dal rapporto esplicativo della suddetta Convenzione risulta che l'apostille non attesta, in realtà, la veridicità del contenuto dell'atto sottostante (v. sempre Cass. n. 192/2022, cit. supra). Tale limitazione degli effetti giuridici derivanti dalla Convenzione dell'Aja ha lo scopo di preservare il diritto degli Stati firmatari di applicare le proprie regole in materia di conflitti di leggi quando devono decidere sul peso da attribuire al contenuto del documento postillato (cfr. Corte Europea diritti dell'uomo, sentenza 24 gennaio 2017, n. 25358-12).

1.2. Orbene, osserva il Collegio che, nel caso di specie, sin dall'inizio e' stata prodotta la procura speciale, in lingua inglese e con traduzione in lingua italiana: la procura speciale e' stata autenticata dal notaio mediante certificazione in lingua inglese, con l'ulteriore forma legale di autenticità del documento costituita dalla apostille, quale certificazione di convalida sul piano internazionale di autenticità dell'atto.

La traduzione in lingua italiana, poi, della certificazione notarile e' stata prodotta in giudizio, ai sensi dell'articolo 372 c.p.c.

Occorre pertanto darsi atto della regolarità della procura.

Non si tratta - e' il caso di ribadirlo - di una sanatoria dell'atto mediante la sua rinnovazione (per l'esclusione di quest'ultima in cassazione, essendo prescritta ex articolo 365 c.p.c. l'esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso: cfr. Cass. 11 giugno 2018, n. 15073, in motiv.; Sez. 1, Ordinanza n. 34867 del 25/11/2022), ma del deposito di un documento rilevante ai fini dell'ammissibilità, e cioè la traduzione in lingua italiana anche della certificazione notarile, la cui documentazione e' stata regolarmente prodotta in giudizio proprio ai sensi dell'articolo 372 c.p.c.

Va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2018, n. 8174; Cass. 29 maggio 2015, n. 11165), la procura speciale alle liti rilasciata all'estero e' nulla, agli effetti della L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 12 relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, ciò essendo richiesto dalla norma processuale interna dettata dall'articolo 122 c.p.c.

Ma, nella specie, va ribadito che l'atto notarile di conferimento della procura consta di un certificato, apostillato e con relativa traduzione in lingua italiana (come tale prodotto, per quanto già detto, ex articolo 372 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del ricorso), nonché contenente l'attestazione della firma apposta in presenza del notaio e della sua attività identificativa del soggetto che l'ha apposta.

Risultano dunque perfettamente rispettati, nel caso di specie, i principi dettati, nella materia in esame e, da ultimo, anche da Cass. Sez. Un. 5592 del 28/02/2020, secondo cui "la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, e' nulla, ai sensi della L. n. 218 del 1995, articolo 12 ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio", posto che la documentazione della traduzione dell'attività certificativa notarile e' intervenuta ammissibilmente e tempestivamente, tramite la produzione documentale intervenuta ex articolo 372 c.p.c.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, "nullità della sentenza o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. sotto il duplice profilo del vizio di extra e ultra petizione, per aver il giudice di merito introdotto una domanda non formulata dal (OMISSIS) e incompatibile con le ulteriori domande spiegate dal (OMISSIS) e con l'intera condotta processuale del medesimo".

2.1. Il primo motivo e' complessivamente infondato.

2.1.1 Il ricorrente deduce, infatti, la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi degli articoli 99 e 112 c.p.c., sostenendo, cioè, di non aver mai chiesto un vero e proprio accertamento del non riconoscimento come opera autentica, tenuto anche conto che sarebbe inammissibile l'azione volta a conseguire l'autonomo accertamento della paternità di un'opera d'arte, pur se in funzione di una domanda risarcitoria.

2.1.2. Il ricorrente nega che si sia in presenza di una mera "qualificazione giuridica", in quanto si tratterebbe di un petitum e di una causa petendi mai introdotte nel giudizio.

A conferma del fatto di non aver mai chiesto un vero e proprio accertamento militerebbe il seguente argomento logico: avendo egli ricorrente domandato una pronuncia di inammissibilità della domanda avversaria di accertamento dell'autenticità dell'opera, si sarebbe contraddetto se avesse chiesto, per converso, l'accertamento della sua non autenticità'.

2.1.3. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

2.1.4. Sotto il primo profilo, va ricordato che l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata - e che era compresa nel thema decidendum - tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non

puo' essere direttamente censurata per ultra o extra petizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, il vizio anzidetto non e' logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. Di riflesso, la sentenza non puo' essere annullata per ultra o extra petizione, se preliminarmente non si annulli quella parte di essa che spiega le ragioni che avevano indotto il giudice di merito a esaminare la domanda.

2.1.5. In tale caso l'ipotetico errore non si configura come error in procedendo, ma attiene esclusivamente al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volonta' della parte, e non a quello inerente all'applicazione di principi processuali. Detto errore, dunque, potrebbe concretizzare solo una carenza nell'interpretazione della domanda, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimita' unicamente sotto il profilo di cui al n. 5 dell'articolo 360 c.p.c., giacche' la ricostruzione del contenuto di tali atti e' compito istituzionale del giudice di merito (cosi', Cass. 12799/2014; v. anche: Cass. nn. 2096/07, 8953/06 e 11639/04).

Occorre infatti ribadire il principio secondo cui l'interpretazione della domanda si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e cio' comporta che il ricorso per cassazione in cui, senza prospettare (in modo ricevibile) vizi motivazionali, si deduca che il giudice di merito sarebbe incorso in erronea operazione ermeneutica, soggiace alla sanzione di inammissibilita' (v. anche: Sez. L, Sentenza n. 4064 del 23/04/1999; Sez. 3, Sentenza n. 5034 del 18/04/2000; Sez. 2, Sentenza n. 6328 del 16/05/2000; v. altresì Cass. 12180/2000).

2.1.6. Sotto altro profilo di riflessione, va evidenziato che le doglianze neanche si premurano di censurare tutte le rationes decidendi che sorreggono la statuizione qui in esame.

Ed invero, la Corte territoriale prende espressa posizione sul precedente invocato dall'appellante (Cass. 28821/2017), scrivendo: "E, se e' vero, come sottolinea il Supremo Collegio (Cass. n. 28821/17), che l'azione di accertamento non puo', di regola, avere ad oggetto una mera situazione di fatto, e' pur vero che tale accertamento e' ben possibile laddove tenda "all'accertamento di un diritto che sia gia' sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale (cosi', Cass.n. 28821/2017, citata, par.10.2, pag.6)" (cfr. pagg. 17/18, sentenza impugnata).

2.1.7. Orbene, nel caso concreto l'accertamento sollecitato dal (OMISSIS) - attinente al fatto che l'esemplare della scultura in parola, contrassegnato dal numero 2/3, in possesso dello stesso (OMISSIS), fosse "... uno degli esemplari in cui tale scultura e' stata edita e comunque un autorizzato ed autentico artwork del signor (OMISSIS) di (OMISSIS) dal medesimo firmato ed approvato" - tendeva, per l'appunto, all'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno, derivato, in tesi, dall'illecito disconoscimento dell'esemplare anzidetto, come artwork o approved artwork, posto in essere dal (OMISSIS), dopo che l'esemplare in parola era stato posto in circolazione col consenso dell'artista.

Parimenti, l'accertamento sollecitato dal (OMISSIS), di segno opposto, tendeva, in ultima istanza, all'accoglimento delle domande riconvenzionali svolte in prime cure e poi riproposte in appello, laddove, in particolare, tali domande miravano, anzitutto, al conseguimento della distruzione immediata dell'esemplare in parola ovvero alla sua aggiudicazione al (OMISSIS), ed al divieto di sua

immissione in commercio e, comunque, al ritiro dello stesso dalla circolazione quale opera artistica riferibile al (OMISSIS).

2.1.8. La Corte d'appello ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 28828/2017), sussumendo poi la fattispecie concreta sotto quella astratta, proprio perché il pregiudizio lamentato dal (OMISSIS) non era potenziale, bensì "effettivo", e derivava dall'effettivo ed illegittimo disconoscimento compiuto.

2.1.9. Nessuna censura viene mossa al fondamentale distinguo, compiuto da questa Corte di legittimità e poi ripreso dal Giudice del gravame, per come sopra ricordato.

2.1.10. Da ultimo, non è neanche condivisibile la dedotta contraddizione logica della decisione impugnata, per come sopra ricordata in premessa, posto che, anche a livello teorico, non vi può essere alcuna contraddizione, per il semplice fatto che di per sé la circostanza che un soggetto terzo non abbia titolo per chiedere il riconoscimento di un'opera come appartenente ad un certo autore, non significa che l'autore non possa invece avere un'azione per disconoscerla. Con la conseguenza che, anche a voler considerare che il (OMISSIS) fosse impossibilitato ad esercitare l'azione, ciò non significherebbe che allora anche il (OMISSIS) non avrebbe avuto titolo per farlo, essendo ben diverse le posizioni.

Ne consegue il complessivo rigetto del primo motivo.

3. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la "nullità" della sentenza o del procedimento per aver la sentenza dichiarato tempestivo l'appello incidentale proposto dal (OMISSIS), in violazione e/o falsa applicazione degli articoli 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e articolo 111 Cost., comma 6, nonché degli articoli 100, 334 e 343, c.p.c., e articoli 118, disp. att. c.p.c..

3.1. Il ricorrente deduce, cioè, la nullità della sentenza per avere la Corte di appello dichiarato tempestivo l'appello incidentale proposto dal (OMISSIS), in violazione e/o falsa applicazione degli articoli 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e articolo 111 Cost., comma 6, nonché degli articoli 100, 334 e 343 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c. Osserva che, sebbene proposto entro il termine di 20 giorni dalla prima udienza, erano trascorsi più di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e il capo oggetto di impugnazione incidentale era estraneo all'appello principale e proposto per una ragione diversa da quest'ultimo.

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

3.2.1. Occorre infatti ritenersi pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sin da Cass. Sezioni Unite n. 4640/1989, il principio secondo cui l'articolo 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale.

3.2.2. E' stato anche piu' di recente affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimita' che l'impugnazione incidentale tardiva e' sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, puo' essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo poiche' darebbe luogo ad una sua soccombenza totale o, comunque, piu' grave di quella stabilita nella decisione gravata (Sez. 3, Sentenza n. 14596 del 09/07/2020).

Ne consegue che l'impugnazione incidentale tardiva e' ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli gia' fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per se' accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parita' delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022).

3.2.3. Alla luce dei principi sopra ricordati (e qui di nuovo affermati) le censure sollevate dal ricorrente non sono pertanto accoglibili.

Occorre infatti precisare che, sebbene l'appello incidentale avesse riguardato questione diversa (l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio sanzionata dal giudice di prime cure) rispetto all'appello principale proposto dal (OMISSIS) (che riguardava, invero, il rigetto delle domande riconvenzionali proposte in primo grado, come tali volte a far rientrare l'opera nella disponibilita' giuridica dell'autore), l'impugnativa svolta da quest'ultimo doveva ritenersi indirizzata, comunque, a porre di nuovo in discussione il complessivo assetto degli interessi gia' regolato nella sentenza di primo grado, cosi' rimettendo il (OMISSIS) nella possibilita' di esperire l'appello incidentale tardivo anche avverso la dichiarazione di prescrizione del sopra ricordato diritto risarcitorio, avendone il (OMISSIS) naturalmente interesse (cfr. anche Cass. n. 26164/2020).

4. Con il terzo mezzo si deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, "nullita' della sentenza o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 99 e 100 c.p.c. nonche' dell'articolo 24 Cost., comma 1, per aver il giudice del merito dato ingresso all'accertamento giudiziale di un fatto anziche' di un diritto". Il ricorrente affida ancora una volta le sue doglianze al richiamo del principio affermato da Cass. 28821/2017.

4.1. La censura presenta evidenti profili di inammissibili, per le ragioni gia' sopra evidenziate in risposta al primo motivo di ricorso, laddove si e' osservato che il ricorrente non aveva censurato la seguente ratio decidendi: "E, se e' vero, come sottolinea il Supremo Collegio (Cass. n. 28821/17), che l'azione di accertamento non puo', di regola, avere ad oggetto una mera situazione di fatto, e' pur vero che tale accertamento e' ben possibile laddove tenda "all'accertamento di un diritto che sia gia' sorto,

in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale", come pure la parte successiva in cui la Corte territoriale aveva spiegato in cosa consisteva il pregiudizio.

4.2. A cio' va aggiunto che nella fattispecie in esame, la Corte d'appello, sulla scorta dell'insegnamento contenuto nell'arresto giurisprudenziale da ultimo esaminato, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha spiegato per quale ragione il pregiudizio fosse "concreto" ed "attuale", precisando che il (OMISSIS) aveva acquistato un'opera che affermava essere riconducibile al (OMISSIS), ma che non aveva potuto vendere stante la falsa affermazione di non autenticita' a piu' riprese fatta dall'autore (cosi' la sentenza: "... tende, appunto, all'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno, derivato, in tesi, dall'illecito disconoscimento dell'esemplare anzidetto, come artwork o approved artwork, posto in essere dal (OMISSIS) dopo che l'esemplare in parola e' stato posto in circolazione col consenso dell'artista...").

Il terzo motivo va dunque dichiarato inammissibile.

5. Il quarto mezzo deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di "violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7 c.c., 12, comma 1, L.A., 21 Cost., comma 1 e articolo 33 Cost., comma 1, per avere il giudice del merito illegittimamente violato, mediante imputazione coattiva di paternita', il diritto personale, insindacabile e incoercibile del (OMISSIS) di non vedere accostato il proprio nome a una creazione non riconosciuta e non autorizzata".

5.1 Il motivo, per come articolato, e' inammissibile.

5.1.1 Si deduce, cioe', la violazione e falsa applicazione degli articolo 7 c.c., articolo 12, comma 1 L.A., articolo 21 cost., comma 1 e articolo 33 Cost., comma 1, per avere il giudice del merito illegittimamente violato, mediante imputazione coattiva di paternita', il suo diritto personale, insindacabile e incoercibile di non vedere accostato il proprio nome a una creazione non riconosciuta e non autorizzata, come pure del suo diritto di pubblicare o meno l'opera, nonche' la liberta' di esprimere e vedere tutelato il proprio pensiero artistico.

Cio' sarebbe tanto piu' grave - aggiunge il ricorrente - ove si consideri che l'autore era ancora in vita, aveva manifestato la propria disapprovazione e non aveva immesso sul mercato l'opera.

5.1.2. Il motivo - piu' che dedurre un vizio di errata sussunzione da parte dei giudici del merito delle norme in esame nella fattispecie concreta - propone in verita' a questa Corte di legittimita' una rivalutazione della questio facti, come tale inibita in questo giudizio.

5.1.3. Sul punto giova ricordare che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e', invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimita' (cosi', Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).

Piu' precisamente e' stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimita' che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perche' la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non e' idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che e', invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta percio' al sindacato di legittimita' (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

5.1.4. Ne consegue che il vizio di falsa applicazione di legge presuppone che l'errore di sussunzione riguardi il fatto per come accertato dal giudice di merito, non sussistendo, invece, il vizio in esame se la denunciata violazione presupponga una diversa ricostruzione delle vicende fattuali di causa.

Orbene, la Corte d'appello ha espressamente evidenziato (pag. 19 sentenza impugnata) che "Contrariamente a quanto allega l'appellante, che (OMISSIS) abbia autorizzato l'immissione sul mercato l'esemplare di porcellana ora in possesso del (OMISSIS) risulta dalla deposizione del teste (OMISSIS), resa all'udienza del 25.5.2018, in proposito molto chiara, precisa e dettagliata, percio' del tutto attendibile e credibile", aggiungendo (a pag. 20) che "Tanto vale, senz'altro, secondo la Corte, a riferire al (OMISSIS) la paternita' dell'esemplare dell'opera in possesso del (OMISSIS), ed il consenso tacito dell'artista, per fatti concludenti, alla circolazione del detto esemplare, attraverso la pubblicazione mediante esposizione dell'esemplare alla mostra di (OMISSIS), e, da li', all'immissione sul mercato; e costituisce, senz'altro, esaurimento della privativa prevista dall'articolo 12 L.A. in favore del suo autore, quale prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione, cosi' realizzato il giusto bilanciamento tra diritti dell'autore dell'opera e tutela della liberta' e della certezza dei traffici e dell'affidamento del terzo di buona fede".

5.1.5. La circostanza, dunque, dell'autorizzazione dell'autore all'immissione sul mercato dell'esemplare di porcellana, ora in possesso del (OMISSIS), risulta pertanto oggetto di un accertamento in fatto, non piu' sindacabile in questo giudizio di legittimita', per lo meno sotto l'egida applicativa del vizio di sussunzione di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5.2. Sotto altro profilo di riflessione, non corrisponde neanche al vero - come invece opinato dal ricorrente - che la Corte d'appello avesse affermato che "(OMISSIS)" fosse "una creazione non

riconosciuta e non autorizzata", o che il (OMISSIS) non avesse il diritto di impedire la pubblicazione dell'opera, o che non avesse la liberta' di esprimere e vedere tutelato il proprio pensiero artistico.

Piu' semplicemente, il Tribunale prima, e la Corte d'appello dopo, hanno accertato che il (OMISSIS) aveva pubblicato l'opera, mediante l'esposizione a (OMISSIS).

Del resto, non e' neanche dubitabile che, secondo il chiaro disposto dell'articolo 2576 c.c., il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore e' costituito dalla "creazione" dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale, alla quale segue, per quanto tra breve si dira' in relazione al quinto motivo di doglianza, l'utilizzazione della stessa tramite la sua pubblicazione.

Va dunque ribadito che il diritto si acquisisce in forma esclusiva dal momento in cui l'opera viene creata, ai sensi dell'articolo 2576 c.c., e dell'articolo 6 L.A. Quest'ultima legge conferma anche esclusivita' del diritto, all'articolo 12, affermando che l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente. La prima utilizzazione economica dell'opera coincide con la pubblica della stessa.

Come gia' sopra chiarito, la circostanza della "creazione" dell'opera da parte del (OMISSIS) e della "prima pubblicazione" della stessa tramite la ricordata mostra di (OMISSIS) sono stati oggetto di accertamenti in fatto da parte della Corte territoriale, accertamenti che non possono dunque essere piu' messi in discussione in questa sede di giudizio di legittimita', tanto meno tramite il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6. Con il quinto mezzo si denuncia, ai sensi dell'articolo "360 c.p.c., comma 1, n. 3), - violazione e/o falsa applicazione degli articoli 12, 20, 22, 142, 144 e 145 L.d.a., per avere il giudice del merito, da un lato, erroneamente interpretato e/o applicato le norme in tema di "autorizzazione" e "pubblicazione" delle opere d'arte, e, dall'altro, invocato norme sul disconoscimento postumo di un'opera previamente autorizzata in difetto di un'opera effettivamente autorizzata".

6.1. Piu' in particolare, si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa aveva ritenuto che l'esposizione presso la galleria di (OMISSIS) avesse determinato la pubblicazione dell'opera.

In secondo luogo, si nega la circostanza dell'utilizzazione economica che l'articolo 12 legge diritto d'autore richiede, ai fini di poter assumere in via presuntiva l'intervenuta pubblicazione. In terzo luogo, si contesta la possibilita' di ritenere autorizzata un'opera per fatti concludenti.

Secondo il ricorrente il primo errore di diritto sarebbe quello di aver attribuito all'esposizione tenutasi nella citta' di (OMISSIS) portata ed effetti di pubblicazione del manufatto, ai sensi dell'articolo 12 Legge diritto d'autore, in violazione della norma stessa. Secondo il ricorrente, vi sarebbe in atti la prova scritta che dell'opera esposta nella citta' tedesca fosse stata espressamente vietata la vendita e che difatti non fu venduta ad alcuno in occasione della mostra. Cio' sarebbe dimostrato - aggiunge il ricorrente - dalla circostanza che l'opera arrivo' alla dogana di Milano. Inoltre, vi sarebbe la dichiarazione resa dal committente dell'opera dinanzi a un notaio statunitense, secondo cui l'esemplare sarebbe stato imperfetto. E siccome non ci fu vendita, mancherebbe quell'utilizzazione economica che l'articolo 12 Legge sul diritto d'autore richiede al fine di poter assumere in via presuntiva l'intervenuta pubblicazione.

6.2. Le doglianze sono, in parte, inammissibili e, per altra parte, infondate.

6.3. Per un verso, ancora una volta il ricorrente - lungi dal prospettare una questione interpretativa ed applicativa della norma sul diritto di autore, sopra invocata (articolo 12 L.A.) - richiede alla Corte di legittimità una rivisitazione della quaestio facti, tramite la rilettura degli atti istruttori (prova documentale e testimoniale), volta a dimostrare la mancata formulazione del consenso alla pubblicazione e circolazione dell'opera da parte dell'autore e dunque la mancata prova per facta concludentia della riconducibilità della stessa all'autore.

6.4. Per altro verso, il ricorrente afferma, in buona sostanza, che la ceramica fosse sua, ma che non fosse un autentico "artwork", ma solo un prototipo e, comunque, che fosse libero di disconoscere l'opera a suo piacimento, e ciò sull'implicito presupposto che il manufatto in questione fosse un'opera dell'ingegno tutelata dalla L.A., tutti i diritti sarebbero ancora in capo all'autore e che non si sarebbero esauriti con la pubblicazione mediante esposizione alla mostra presso la galleria (OMISSIS) di (OMISSIS) del novembre 1988.

6.5. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che il secondo errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello consisteva nell'affermazione che il manufatto sarebbe stato autorizzato dal (OMISSIS) per fatti concludenti, con la conseguenza che questa statuizione confliggerebbe con le modalità richieste dalla legge affinché un'opera possa ritenersi debitamente autorizzata.

6.6. Il ricorrente richiama, inoltre, gli articoli 145, comma 2, e 144 L.A. e sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto indagare e motivare se e come il (OMISSIS) avesse "altrimenti debitamente autorizzato il manufatto", ai sensi dell'articolo 145 L.A., comma 2. Il (OMISSIS) aggiunge che in base al combinato disposto degli articoli 12, comma 2, e 144 L.A., sarebbe solo

l'utilizzazione economica attuata mediante la prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore che renderebbe percettibile all'esterno l'avvenuta autorizzazione di un'opera da parte del suo autore.

Il (OMISSIS) - si afferma nel motivo qui in esame - non avrebbe attuato alcuna cessione, né tratto alcun beneficio economico dalla circolazione del manufatto, né aveva l'obbligo di distruzione di una creazione non riconosciuta.

Secondo il ricorrente, il legislatore avrebbe inteso collegare la corretta emissione di un'opera in commercio alla sua consapevole cessione da parte dell'autore, mentre non sarebbe ammessa una circolazione casuale, selvaggia e non normale delle opere d'arte.

In buona sostanza la sentenza impugnata avrebbe attribuito volontà circolatoria ed il rango di immissione in commercio a una vicenda fuori completamente dalla sfera di controllo dell'autore, vale a dire il ritrovamento presso l'ufficio oggetti non reclamati della dogana di Milano e le successive vicende traslative. Nel caso che ci occupa, difetterebbe dunque l'autorizzazione e la pubblicazione, in quanto si sarebbe in presenza di un esemplare scultoreo imperfetto, non approvato e rifiutato, esemplare che non sarebbe stato destinato alla vendita e che avrebbe dovuto essere distrutto.

6.7. La questione prospettata dal ricorrente involge, invero, la corretta esegesi del contenuto dell'articolo 12 L.A., con particolare riferimento al profilo del diritto esclusivo dell'autore

all'utilizzazione dell'opera e a quello, strettamente connesso al primo, della "prima pubblicazione" dell'opera, proprio come prima forma di esercizio del predetto diritto di utilizzazione.

Orbene, l'articolo 12 sopra citato così recita: "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione".

6.8. La tesi perorata dal ricorrente secondo cui l'unica utilizzazione economica rilevante ex articolo 12 l.d.a. sia la vendita dell'opera - ipotesi che ridurrebbe i diritti riconosciuti all'autore a poche possibilità e risulterebbe in sostanziale contrasto con tutte le prerogative tutelate del diritto d'autore (volte a riconoscere a quest'ultimo le più ampie possibilità di sfruttamento economico sulle proprie realizzazioni) - non è, invero, in alcun modo condivisibile.

Occorre, invece, ritenere, conformemente all'orientamento manifestato anche dalla Corte di merito, che - ove l'opera sia stata esposta in una mostra ovvero in una esposizione artistica aperta al pubblico e non riservata a pochi, - allora l'opera stessa, come, poi, avvenuto anche nel caso di specie, deve intendersi senz'altro "pubblicata", ai sensi dell'articolo 12, comma 3, L.A.

3.2.2. E' stato anche più recentemente affermato sempre dalla giurisprudenza Infatti proprio l'esposizione in una pubblica mostra, come in un museo, costituisce, in realtà, il modo più tipico di pubblicazione di un'opera appartenente alla categoria in esame (scultura), perché rappresenta la modalità attraverso la quale l'autore "presenta" la sua opera al pubblico, la rende conoscibile alla collettività e al mondo artistico e, dunque, in ultima analisi, ne acquisisce la paternità artistica attraverso la sua "pubblicazione", intervenuta all'esterno della sfera, cioè, della sua materiale realizzazione.

Non può certo affermarsi in senso contrario che nel paradigma applicativo della prima "utilizzazione" dell'opera, di cui all'articolo 12 L.A., comma 3 non rientri anche la sua ostensione in mostre e musei aperti al pubblico, proprio perché tale modalità di presentazione costituisce, per quanto già sopra osservato, la manifestazione esterna di paternità di un'opera artistica e dunque, come inevitabile conseguenza, anche di utilizzazione economica della stessa, e ciò anche in ragione dell'inevitabile pubblicità collegata alla sua esposizione ai frequentatori del palcoscenico artistico.

6.9. Infatti, la finalità di lucro nell'esposizione dell'opera in una mostra ovvero in una galleria commerciale, per la successiva auspicata vendita (e in ogni caso per il ritorno di immagine e l'effetto promozionale nei confronti di potenziali interessati collezionisti), anche a prescindere da qualsiasi effettiva cessione della singola opera, non è in alcun modo discutibile, come non lo era, in realtà, anche nella fattispecie qui oggi in esame.

6.10. A ciò va aggiunto che i giudici di merito hanno accertato che non era affatto vero che l'opera fosse imperfetta, non approvata e rifiutata (come emerso anche dalla testimonianza del (OMISSIS)), con la conseguenza che continuare ad affermare, ancora in questo giudizio di legittimità, il contrario

significa richiedere, ancora una volta, una nuova valutazione dei fatti e non già denunciare la violazione di una norma di diritto.

6.11. Il ricorrente sostiene infine che la sentenza impugnata avrebbe fatto malgoverno anche degli articoli 20, 22 e 142 l.d.a, erroneamente applicati al caso concreto e ciò in quanto le richiamate norme avrebbero tutte quale presupposto logico-giuridico che un'opera preventivamente autorizzata, approvata e pubblicata esista, nonché che l'artista l'abbia posta in "commercio".

La censura, così avanzata, ripropone, in realtà, la questione della più corretta definizione dell'istituto della "prima pubblicazione" dell'opera, definizione sulla quale si è già disquisito sopra.

La questione risulta anche mal posta, perché la Corte territoriale non ha affatto invocato le norme sul disconoscimento dell'opera da parte dell'autore per legittimare il rigetto delle domande avanzate in via riconvenzionale dal (OMISSIS).

Invero, non risulta comprensibile come possa essere esercitato un diritto di "disconoscimento" di una opera, ex articolo 20 L.A., di cui tuttavia non si è riconosciuta ab origine la paternità.

Sul punto va infatti precisato che, secondo il disposto normativo di cui all'articolo 20 sopra ricordato, l'autore ha diritto ad opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Ma tale diritto oppositivo si può esercitare - come si ripete - solo nei confronti di un'opera di cui l'autore abbia riconosciuto la paternità e non già nei confronti di un manufatto che, come avvenuto nel caso in esame, lo stesso autore non avrebbe riconosciuto come suo artwork, in ragione di presunte imperfezioni di quanto realizzato.

Ne può ritenersi ricorrere, nel caso in esame, un'ipotesi di intervento manipolativo successivo alla realizzazione dell'opera perché ciò di cui si duole l'autore è la presunta (e non dimostrata, peraltro) imperfezione iniziale dell'opera, che avrebbe reso il manufatto non apprezzabile come opera artistica a lui riconducibile.

6.12. Ne ricorre, infine, l'ipotesi disciplinata dall'articolo 142 L.A., secondo la quale "L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riproduzione, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima". E ciò perché la ricorrenza di tale fattispecie non è stata allegata, né dimostrata nel corso dei giudizi di merito, con la conseguenza che la stessa non può essere agitata in alcun modo nell'odierno giudizio di legittimità, proprio perché sarebbe solo tardivamente proposta.

Del resto, osserva la Corte che - al di là delle ipotesi sopra tipizzate dalla legge sul diritto di autore sul diritto potestativo dell'autore di interdire la circolazione dell'opera "per ragioni di carattere morale", successivamente alla sua pubblicazione (ipotesi, peraltro, qui non ricorrenti perché né allagate né dimostrate dal (OMISSIS)) - una volta che un'opera sia stata realizzata, autorizzata e pubblicata dall'autore, quest'ultima è destinata a circolare, tramite la sua utilizzazione economica, anche nella sfera giuridico-patrimoniale dei terzi, aventi causa dall'autore, senza che quest'ultimo possa inibire tale circolazione dopo il trasferimento dei diritti di utilizzazione ad altri soggetti.

6.13. In realta', il diritto d'autore fa acquistare all'autore i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica dell'opera.

I diritti morali sono inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili, nonche' indipendenti dai diritti patrimoniali. Essi infatti attengono alla sfera dei c.d. diritti della personalita'. Sono il diritto a rivendicare la paternita' dell'opera; il diritto di opporsi a ogni deformazione e mutilazione ovvero modificazione che possa apportare un pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore e il diritto a ritirare l'opera dal commercio quando ricorrano "gravi ragioni morali", il diritto di inedito (articolo 2577 c.c., comma 2). L'autore conserva i diritti morali sull'opera indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica e anche dopo la eventuale cessione degli stessi. I diritti morali possono essere esercitati anche dagli eredi dell'autore.

I diritti di utilizzazione economica sono invece rinunciabili e cedibili a terzi, e hanno una durata stabilita dalla legge, si estinguono infatti in un arco temporale previsto dalla L.A. dopo la morte dell'autore, cio' valendo anche per le opere pubblicate postume.

Si tratta, infine, di diritti tra loro indipendenti, l'esercizio di uno di essi non implica necessariamente l'esercizio degli altri.

Nel caso di specie il thema decidendum del presente giudizio non attiene tanto al profilo della titolarita' del diritto di autore e alla sua utilizzabilita' economica, quanto al diverso profilo della "creazione" dell'opera e alla sua "pubblicazione", tramite la sua "prima utilizzazione", profili sui quali la Corte territoriale ha correttamente interpretato ed applicato il disposto normativo degli articoli 12 L.A. e articolo 2577 c.c.

Ne consegue il rigetto anche del quinto motivo di ricorso, in relazione al quale e' necessario affermare il seguente principio di diritto: "In tema di diritto d'autore, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo 12 la prima pubblicazione dell'opera artistica, tramite la sua utilizzazione economica, non coincide necessariamente con la cessione onerosa a terzi dell'opera stessa, potendosi realizzare anche con altre diverse modalita' attraverso le quali l'autore manifesta la sua volonta' di assumere la paternita' del manufatto e di immetterlo nel circuito artistico, come la presentazione a mostre e musei aperti alla partecipazione del pubblico".

7. Il sesto mezzo deduce, ai sensi dell'"articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043, 2934, 2935, 2943, e 2947 c.c., per avere il giudice del merito erroneamente individuato il fatto generativo del preteso danno ed erroneamente applicato la disciplina sulla prescrizione; violazione altresì dell'articolo 1227 c.c., comma 2, per aver il giudice del merito omesso di valutare che il pregiudizio lamentato dal (OMISSIS) e' stato dallo stesso provocato".

7.1. Le censure così proposte sono complessivamente infondate.

7.1.1. Ritiene il ricorrente che il fatto illecito si sarebbe perfezionato e concretizzato definitivamente nel suo primo rifiuto al riconoscimento dell'opera, rifiuto intervenuto per la prima volta nel 1997, con la conseguenziale prescrizione del relativo diritto risarcitorio azionato ben oltre i cinque anni previsti ex lege per la tutela del diritto al ristoro risarcitorio da responsabilita' aquiliana.

7.1.2. Le doglianze, così formulate fin qui, non sono condivisibili.

Occorre, infatti, evidenziare che, nel caso in esame, si discute di un illecito extracontrattuale consistente nel rifiuto di elevare l'esemplare in possesso del (OMISSIS) ad opera approvata e autorizzata dall'autore, con la conseguenza che ogni possibile relativa azione giudiziale ex articolo 2043 c.c. si esaurisce in un lasso di tempo definito in corrispondenza di ogni illegittimo rifiuto commesso dal (OMISSIS), posto che da ogni dichiarazione negativa discende un corrispondente (ed anche potenzialmente diverso) danno che integra un altrettanto diverso illecito aquiliano.

Ne consegue che il dies a quo, per l'esercizio dell'azione risarcitoria, deve essere individuato in ogni illegittimo rifiuto commesso dal (OMISSIS) alle richieste di riconoscimento dell'opera, costituente la realizzazione dell'evento dannoso di cui si reclama il ristoro risarcitorio ed integrando ciascun rifiuto una propria attitudine offensiva, potendo, cioè, lo stesso cagionare un danno ulteriore, con la conseguenza che la prescrizione del diritto risarcitorio deve farsi decorrere, per l'ulteriore danno inerente a ciascun ulteriore episodio di rifiuto, dalla data del verificarsi di quest'ultimi.

Occorre, pertanto, concludere nel senso che, in relazione all'opera "(OMISSIS) 2/3", in possesso del (OMISSIS), il rifiuto opposto da (OMISSIS) al gallerista (OMISSIS), risalente al 2014, aveva sicuramente prodotto un ulteriore danno in capo al (OMISSIS), con la conseguente correttezza della decisione impugnata in punto del mancato maturarsi del termine prescrizione, come invece eccepito dal (OMISSIS).

7.1.3. Inammissibile invece la doglianza relativa alla dedotta violazione dell'articolo 1227 c.c., comma 2.

Sostiene infatti il ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe errato sia nella configurazione del danno sia nell'imputazione del relativo risarcimento, trattandosi - in tesi - di danno che il (OMISSIS) stesso avrebbe ingenerato e che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, e cioè informando lo (OMISSIS) della contestazione del (OMISSIS) circa la reale natura della ceramica (il rinvio è all'articolo 1227 c.c., comma 2).

7.1.4. La doglianza in esame è stata invero formulata, oltre che in evidente difetto di autosufficienza, anche in modo generico e dunque inammissibile, non avendo specificato il ricorrente in quale modo la Corte territoriale si sarebbe discostata dalla corretta esegesi della norma da ultimo citata, ovvero dalla sua più corretta applicazione alla fattispecie concreta qui in esame.

Sul punto è utile ricordare che, quando nel ricorso per cassazione è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. anche: Sez. L, Ordinanza n. 17570 del 21/08/2020; Sez. U., Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).

Tali ultime deduzioni sono del tutto mancanti nel motivo di ricorso qui in esame.

8. Il settimo mezzo denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) - nullità della sentenza o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, 116, 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonché articolo 111 Cost., per aver il giudice del merito fondato il proprio convincimento in punto di autenticità del manufatto su prova orale inidonea e avere immotivatamente negato l'ingresso ad altra prova orale idonea in concreto a invalidare il convincimento del giudice".

8.1. Il ricorrente afferma che la testimonianza del (OMISSIS) afferiva alla sola fase della lavorazione della porcellana e non riguardava invece le fasi attraverso le quali si sarebbe realizzata la conversione di un manufatto in opera destinata al mercato.

Il giudice del merito avrebbe dovuto - aggiunge il ricorrente - dare ingresso alla sua prova orale, la quale avrebbe dimostrato lo status dei "Serpenti" al tempo della mostra di (OMISSIS), il modo in cui furono presentati in occasione della mostra privata, le forme d'uso con le quali si realizzano l'autorizzazione e l'immissione in commercio per tutte le sue opere approvate, ivi compresa " (OMISSIS)".

Secondo il ricorrente, la sentenza sconterebbe un vizio assoluto di motivazione mancando la prova circa gli accadimenti successivi alla spedizione dell'opera a (OMISSIS) ed avrebbe quindi violato l'articolo 115 c.p.c. per non aver posto a fondamento della decisione le prove proposte, nonché l'articolo 116 c.p.c. per avere il giudice di merito attribuito alla testimonianza del (OMISSIS) una portata che andava ben oltre a quanto riferito dal teste e infine l'articolo 132 c.p.c., comma 2 n. 4 per aver ritenuto irrilevante, senza spiegarne le ragioni, l'unica decisiva prova circa gli accadimenti successivi all'invio del manufatto dal laboratorio artigiano del (OMISSIS) alla galleria di (OMISSIS) e la loro corretta qualificazione giuridica.

8.2. Il motivo è inammissibile.

8.2.1. Costituisce principio pacifico quello per cui, nel quadro del disposto normativo di cui all'articolo 116 c.p.c. relativo alla libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti purché l'iter motivazionale risulti logico e coerente con gli elementi utilizzati (Cass. 1/03/2021 n. 5560; Cass. 11176/2017, in motivaz.).

È stato anche precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 20867 del 30/09/2020) che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'articolo 116 c.p.c. (v. anche: Cass. n. 26769 del 2018; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021).

Dunque, non vi e' alcun obbligo di assumere una prova qualora il giudice spieghi come sia giunto al proprio convincimento, ne' occorre una motivazione espressa che, comunque, in questo caso e' stata fornita.

Per dedurre, in sede di legittimita', la violazione del paradigma dell'articolo 115 del c.p.c. e', pertanto, necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioe' abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma. In particolare per realizzare la violazione della detta norma il giudice deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioe' dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioe' giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposto invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilita' di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c.). Detta violazione - peraltro - non si puo' ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita' consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c.

8.2.2. Ne' sussiste il difetto di motivazione denunciato dal ricorrente, avendo la Corte d'appello illustrato le ragioni dell'inammissibilita' e dell'irrelevanza del capitolo della parte convenuta-appellante.

Il motivo, dunque, e' inammissibile, sia perche' interviene sul terreno insindacabile del "libero convincimento" del giudice di merito, sia perche' la motivazione non si pone al di sotto del minimo costituzionale e dunque non puo' essere sindacata in questa sede.

9. Il ricorrente propone infine un ottavo mezzo attraverso il quale denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la "nullita' (parziale) della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91, 132 c.p.c., comma 2, n. 4), articoli 118, disp. att. c.p.c., nonche' del Decreto Ministeriale giustizia 10 marzo 2014, n. 55, articolo 5 (" Decreto Ministeriale n. 55 del 2014"), per avere il giudice di merito erroneamente individuato il valore della domanda e lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite".

9.1. Il ricorrente afferma che l'azione spiegata dal (OMISSIS) sarebbe di mero accertamento della natura dei "Serpenti" in suo possesso e di sua condanna generica a risarcirgli i danni. Il (OMISSIS) non avrebbe mai indicato pertanto quale fosse la consistenza del pregiudizio economico che intendeva far valere, tanto che nell'atto introduttivo del primo giudizio aveva dichiarato che il valore della controversia fosse indeterminato, come pure nella nota delle spese depositata a conclusione del giudizio di primo grado.

Dunque, in assenza di indicazioni circa l'entita' della riservata domanda risarcitoria, il giudice avrebbe dovuto applicare la previsione di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5, comma 5.

9.2. Il motivo e' infondato.

9.2.1 Il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5, comma 1 stabilisce "Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale".

Il successivo comma 5 stabilisce che "Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile".

9.2.2. Il valore indeterminabile è dunque un criterio residuale, poiché è rilevante determinare il "valore effettivo della controversia anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti".

Ne consegue che correttamente i giudici del merito hanno fatto riferimento, in relazione alle domande introdotte dalle parti, al valore effettivo della controversia, ancorato al valore attribuito dall'attore (OMISSIS) (1.600.000,00 Euro) all'opera oggetto di contesa giudiziaria.

10. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere complessivamente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. La

Corte,

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.